

N. 1370/2014 Ruolo Generale

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il Tribunale di Pordenone, riunito nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2015  
nelle persone dei signori magistrati:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - dr. Gaetano Appierto          | Presidente           |
| - dr.ssa Maria Paola Costa      | Giudice rel. ed est. |
| - dr. Francesco Saverio Moscato | Giudice              |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di primo grado, iscritto in data (omissis) al n. 1370/2014  
di Ruolo Generale Contenzioso, promosso

da

TIZIO, nato il (omissis) a (omissis), rappresentato e difeso, per mandato a mar-  
gine del ricorso introduttivo, dall'avv. Caia ed elettivamente domiciliato presso il  
suo studio in (omissis)

- ricorrente -

contro

SEMPRONIA, nata il (omissis) a (omissis), rappresentata e difesa, per mandato  
a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Claudia ed eletti-  
vamente domiciliata presso il suo studio in (omissis)

- resistente -

con l'intervento del

Pubblico Ministero presso il Tribunale - Sede

**Oggetto:** scioglimento del matrimonio.

Causa trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5

giugno 2015.

## CONCLUSIONI

**Per il ricorrente e per la resistente:** come da verbale d'udienza del 6 maggio 2015:

“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in (omissis) il (omissis) fra i signori SEMPRONIA e TIZIO, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di apportare le conseguenti variazioni ai registri di quel Comune;

2. Disporsi l'affido condiviso del figlio minore Tizietto ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre e con ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo motivato con la madre e compatibilmente agli impegni e ai desideri del minore; pertanto viene stabilito il seguente calendario da intendersi espressamente quale periodo minimo di incontri tra padre e figlio con conseguente esplicita possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore in ulteriori momenti oltre ai seguenti sempre in accordo motivato con la madre:

3. il padre terrà Tizietto con sé a fine settimana alterni dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola; inoltre, nel fine settimana in cui non è previsto il suo soggiorno presso il padre, Tizietto potrà restare con lui un giorno infrasettimanale, il mercoledì o il giovedì (tale giornata potrà comunque essere modificata con congruo preavviso alla madre per esigenze lavorative del padre) dal termine delle lezioni, fino alla mattina successiva quando il padre lo riaccompagnerà a casa dalla madre o a scuola. Tizietto trascorrerà metà del periodo pasquale e natalizio con il padre, avendo cura negli anni di alternare il giorno di Natale, quello di Pasqua e del compleanno; durante le vacanze estive il signor TIZIO trascorrerà con il figlio cinque settimane di cui tre consecutive, nel periodo tra giugno e settembre. Le festività infrasetti-

manali verranno trascorse da Tizietto alternativamente con i genitori e comunque il minore trascorrerà con il padre le festività infrasettimanali in occasione delle quali la madre è occupata al lavoro e in ogni caso limitatamente all'orario di lavoro della medesima e al contempo tenendo in considerazione la distanza tra le abitazioni dei genitori. Pertanto, se la Signora SEMPRONIA lavora al mattino, il padre potrà tenere Tizietto dalla sera prima con pernottamento sino al termine del turno di lavoro della madre; se lavora di pomeriggio durante il turno di lavoro con pernottamento, riaccompagnando il giorno successivo il minore a casa o a scuola. I trasferimenti restano a carico del padre, salvo diverso accordo di volta in volta tra genitori.

4. Le parti specificano che tutte le questioni di ordinaria amministrazione restano in capo al genitore presso cui il minore si trova e che le scelte di maggior importanza che si riferiscono alla cura e all'educazione quali quelle: mediche e sanitarie (dentistiche, specialistiche e farmacologiche non mutuabili problematiche allergiche, ecc), scolastiche (quelle necessarie all'acquisto di libri di testo e del materiale didattico inizio anno, pagamento rette mensili e partecipazione al doposcuola.), alimentari, religiose, relative all'indipendenza e autonomia del figlio, relative agli eventuali viaggi di studio, all'estero e alle vacanze, relative alla cura e la sorveglianza dei rapporti affettivo sentimentali, ecc.. restano investite dalla comune responsabilità e in condivisione di spesa al 50% tra i due genitori; pertanto dovranno esser discusse e prese dai due genitori insieme.

5. Il signor TIZIO e la signora SEMPRONIA s'impegnano a notificarsi reciprocamente tutto ciò che riguarda e riguarderà il figlio, in modo tale che entrambi possano effettivamente co-gestire la propria responsabilità genitoriale.

6. Le parti specificano inoltre che Tizietto continuerà ad avere completa libertà di telefonare ai genitori, sia si trovi con il papà, sia si trovi con la mamma. I genitori si impegnano inoltre a consentire al figlio di mantenere le relazioni con i

nonni e gli zii materni e paterni.

7. Il signor TIZIO corrisponderà alla signora SEMPRONIA quale contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 27 di ogni mese, un assegno mensile di € 324,00=, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giugno 2016. Il signor TIZIO concorrerà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, ludico e sportivo per il figlio, per le quali, in ogni caso, dovrà essere previamente informato, affinché possa dare il proprio parere in merito alla spesa e dove essa venga effettuata. Per la qualificazione delle spese straordinarie, le parti si riportano al protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, con le seguenti specificazioni: i buoni pasto e le spese di cancelleria per la scuola si considerano inclusi nell'assegno di mantenimento ordinario.

8. Autorizzare i coniugi al rinnovo o al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche in capo al minore.-

9. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti".

**Per il Pubblico Ministero: come da visto del (omissis).**

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

La domanda principale formulata nel presente giudizio dalle parti, volta ad ottenere (risultando dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che le nozze in contesto sono state trascritte nella Parte (omissis) Serie (omissis) del relativo registro) lo scioglimento del matrimonio, appare senz'altro fondata e può essere, pertanto, accolta.

Invero, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Udine nel procedimento per separazione personale, omologato il (omissis), i coniugi stessi non hanno pacificamente ripreso la convivenza, sicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/70.

Conseguentemente, si dispone la trasmissione della presente sentenza,

a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (omissis) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di rito.

Nulla osta, quindi, al recepimento degli accordi intercorsi tra i coniugi, trasfusi nelle conclusioni congiunte, occorrendo soffermarsi sulle previsioni che coinvolgono l'interesse morale e materiale del figlio Tizietto (nato dall'unione *de qua* l'8 maggio 2006).

Pienamente conforme a tale interesse appare, allora, la proposta di affidamento di Tizietto ad entrambi i genitori (con previsione di collocamento prevalente dello stesso presso la madre), non risultando in relazione a detta soluzione, che il legislatore considera ottimale, non a caso postulando che essa sia fatto oggetto di una valutazione prioritaria, alcun elemento concreto in atti che lasci anche solo sospettare che l'affidamento condiviso si palesi contrario all'interesse del minore.

Valide, giacché adeguate in rapporto all'età e agli interessi preminenti del figlio, che ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e, segnatamente, con il padre "non coabitante", risultano pure le previsioni dell'accordo nella parte attinente ai tempi ed alle modalità di presenza del ricorrente con il figlio, individuati in conformità a quelli suggeriti all'esito del percorso di mediazione.

Circa il contributo economico, viene proposto che TIZIO versi alla moglie un assegno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dal giugno 2016), a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Tizietto, in ragione di € 324,00 mensili, e che il predetto sia tenuto a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie al minore (come meglio puntualizzate nell'accordo).

Anche tale aspetto dell'intesa appare congruo e, pertanto, viene ratificato dal Collegio, in considerazione sia della situazione occupazionale e reddituale

delle parti, come risulta dalle loro dichiarazioni e dai documenti in atti, sia del fatto che non sono sopravvenute modifiche delle condizioni già considerate all'epoca dell'adozione dei provvedimenti di separazione.

Delle restanti clausole di cui alle epigrafate conclusioni, esulando esse dalla competenza del Collegio, quest'ultimo si limita ad una mera presa d'atto.

Le spese del giudizio andranno interamente compensate fra le parti, attesa la sostanziale assenza di contesa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:

- 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a (omissis) il (omissis) tra TIZIO, nato a (omissis) il (omissis), e SEMPRONIO, nata a (omissis) il (omissis), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di (omissis), anno (omissis), parte (omissis), serie (omissis), n. (omissis);
- 2) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (omissis) proceda alle annotazioni della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- 3) dispone l'affido condiviso del figlio minore Tizietto ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre e con ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qual volta lo desidera, previo accordo motivato con la madre e compatibilmente agli impegni ed ai desideri del minore; pertanto, viene stabilito il seguente calendario, da intendersi espressamente quale periodo minimo di incontri tra padre e figlio, con conseguente esplicita possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore in ulteriori momenti, oltre ai seguenti, sempre in accordo motivato con la madre:
  - il padre terrà Tizietto con sé a fine settimana alterni dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
  - inoltre, nel fine settimana in cui non è previsto il suo soggiorno presso il padre,

Tizietto potrà restare con lui un giorno infrasettimanale, il mercoledì o il giovedì (tale giornata potrà, comunque, essere modificata, con congruo preavviso alla madre, per esigenze lavorative del padre) dal termine delle lezioni, fino alla mattina successiva, quando il padre lo riaccompagnerà a casa dalla madre o a scuola;

- Tizietto trascorrerà metà del periodo pasquale e natalizio con il padre, avendo cura negli anni di alternare il giorno di Natale, quello di Pasqua e del compleanno;

- durante le vacanze estive il signor SEMPRONIA trascorrerà con il figlio cinque settimane, di cui tre consecutive, nel periodo tra giugno e settembre;

- le festività infrasettimanali verranno trascorse da Tizietto alternativamente con i genitori e, comunque, il minore trascorrerà con il padre le festività infrasettimanali in occasione delle quali la madre è occupata al lavoro e, in ogni caso, limitatamente all'orario di lavoro della medesima e, al contempo, tenendo in considerazione la distanza tra le abitazioni dei genitori. Pertanto, se la Signora SEMPRONIA lavora al mattino, il padre potrà tenere Tizietto dalla sera prima con pernottamento sino al termine del turno di lavoro della madre; se lavora di pomeriggio durante il turno di lavoro con pernottamento, riaccompagnando il giorno successivo il minore a casa o a scuola;

- i trasferimenti restano a carico del padre, salvo diverso accordo di volta in volta tra genitori;

4) prende atto che "le parti specificano che tutte le questioni di ordinaria amministrazione restano in capo al genitore presso cui il minore si trova e che le scelte di maggior importanza che si riferiscono alla cura e all'educazione quali quelle: mediche e sanitarie (dentistiche, specialistiche e farmacologiche non mutuabili problematiche allergiche, ecc), scolastiche (quelle necessarie all'acquisto di libri di testo e del materiale didattico inizio anno, pagamento rette

mensili e partecipazione al doposcuola.), alimentari, religiose, relative all'indipendenza e autonomia del figlio, relative agli eventuali viaggi di studio, all'estero e alle vacanze, relative alla cura e la sorveglianza dei rapporti affettivo sentimentali, ecc.. restano investite dalla comune responsabilità e in condivisione di spesa al 50% tra i due genitori; pertanto dovranno esser discusse e prese dai due genitori insieme”;

5) prende atto che “il signor TIZIO e la signora SEMPRONIA s’impegnano a notificarsi reciprocamente tutto ciò che riguarda e riguarderà il figlio, in modo tale che entrambi possano effettivamente co-gestire la propria responsabilità genitoriale”;

6) prende atto che “le parti specificano inoltre che Tizietto continuerà ad avere completa libertà di telefonare ai genitori, sia si trovi con il papà, sia si trovi con la mamma. I genitori si impegnano inoltre a consentire al figlio di mantenere le relazioni con i nonni e gli zii materni e paterni”;

7) dispone che il signor TIZIO corrisponda alla signora SEMPRONIA quale contributo per il mantenimento del figlio, sino alla sua completa autosufficienza economica, entro il giorno 27 di ogni mese, un assegno mensile di € 324,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giugno 2016; il signor TIZIO concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, ludico e sportivo per il figlio, per le quali, in ogni caso, dovrà essere previamente informato, affinché possa dare il proprio parere in merito alla spesa e dove essa venga effettuata. Per la qualificazione delle spese straordinarie, le parti si riportano al protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone, con le seguenti specificazioni: i buoni pasto e le spese di cancelleria per la scuola si considerano inclusi nell’assegno di mantenimento ordinario;

8) prende atto che i coniugi si autorizzano “al rinnovo o al rilascio di documenti validi per l’espatrio, anche in capo al minore”;

9) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2015.

Il Presidente

Dr. Gaetano Appierto

---

Il Giudice estensore

Dr.ssa Maria Paola Costa

---